

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 13 luglio 1891, *Comuni della provincia di Verona c. Consiglio provinciale di Verona*.

**Foreste — Spese di custodia — Repartizione fra i Comuni — Criterio** (L. forestale 20 giugno 1877, art. 26).

*Il criterio per ripartire fra i Comuni d'una provincia le spese di custodia delle foreste è l'interesse che ciascuno di essi abbia alla conservazione del vincolo forestale e non la circostanza che si trovino o no i terreni boschivi nel loro territorio. ( 1 )*

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesochè l'art. 26 della vigente legge forestale del 20 giugno 1877 dopo di aver posto a carico dello Stato le spese per il mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali, soggiunge nel suo primo alinea che « quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei Comuni *interessati*, ed il resto della provincia ».

Indi nel suo ultimo comma lo stesso articolo dispone che il riparto della relativa spesa (in ragione dell'interesse rispettivo) sia determinato dal Consiglio provinciale, dopo di aver udito il Comitato forestale.

Che pertanto nel concetto della legge, quale è apertamente rivelato dal proprio significato delle parole, il criterio per ripartire fra i vari Comuni di una provincia la spesa della quale si tratta è l'interesse maggiore o minore che ciascuno di esso possa avere alla conservazione del *vincolo forestale*, e non la circostanza di tenere o non nel loro territorio dei terreni silvani, siccome sarebbe stato ovvio che il legislatore dichiarasse, se tale fosse stato in realtà il suo intendimento.

Che per altra parte, se fosse vero che l'interesse assunto dalla legge come condizione e misura di contributo consistesse esclusivamente nel possesso e godimento di beni vincolati, niuno non vede che il contributo medesimo dovrebbe pesare sui singoli proprietari e non sull'intero Comune.

Che infine concorre nel medesimo senso anche il metodo stabilito dalla legge per giungere alla determinazione del riparto, troppo ovvio parendo come, data la tesi che si combatte, il riparto della spesa dovrebbe essere necessariamente fatto in misura proporzionale ai beni boschivi, senza alcuna necessità di udire previamente l'avviso del comitato forestale, ed esclusa quella latitudine di apprezzamento e di giudizio che è sanzionato dal già ricordato ultimo comma dell'art. 26 della legge.

Che è quindi lecito il conchiudere come l'*interesse*, a cui tale articolo allude, non sia solamente quello che sorge dal fatto della esistenza di terreni boschivi in dati Comuni, ma si debba invece intendere in relazione allo scopo del vincolo forestale, e coinvolga così eziandio i Comuni i quali pur non possedendo nella cerchia del rispettivo territorio terreni silvani, sono però più o meno direttamente interessati ai molteplici fini di pubblica utilità che la legge si prefigge e di cui fanno particolare menzione gli art. 1 e 2 di essa.

Nè è difficile raffigurare casi in cui il vincolo giova più ad un Comune diverso, che non a quello in cui i terreni vincolati effettivamente esistono.

Che per conseguenza il principale assunto dei Comuni ricorrenti non regge, inquantochè dai premessi più essenziali rilievi emerge come il Consiglio provinciale di Verona coll'impugnato riparto, anzichè fare malgoverno della legge e manomettere i principi della distributiva giustizia, od incogliere altrimenti in alcun eccesso di potere od in altro dei vizi ad essa come sopra rimproverati, servisse invece esattamente alla lettera ed allo spirito del ripetuto art. 26, quale fu interpretato da una imponente serie di pareri del Consiglio di Stato anche a sezioni unite.

Attesochè non offre maggiore consistenza giuridica l'ultimo appunto stato dedotto dai ricorrenti in via subordinata, e consistente in dire che il Consiglio provinciale sia incorso in altro eccesso di potere coll'aver assegnato in via arbitraria le quote di tassa a carico dei singoli Comuni, senza alcun concreto e legale criterio.

Perocchè sono codeste gratuite affermazioni non state punto dimostrate, e che non trovano in atti il menomo riscontro. Anzi offre positivi argomenti in senso contrario il contesto della impugnata deliberazione da cui apparisce che il Consiglio provinciale in più delle formalità prescritte dalla legge si fece carico di sentire i Comuni interessati, non che l'ufficio del Genio civile per abilitarsi a spendere con più sicura cognizione di causa e con più illuminata convinzione quella podestà di apprezzamento e di giudizio a lui dalla legge attribuita.

E nulla si rinviene nella deliberazione medesima da cui possa desumersi che le prescrizioni della legge sieno state in qualche guisa offese, avendo il Consiglio provinciale avuto costantemente in mira di raccogliere e vagliare i soli dati di fatto i quali possono entrare come coefficienti di quell'interesse, il quale nel concetto della legge deve, come si disse, costituire l'unica base di riparto.

Per questi motivi, ecc.